

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Nord Milano

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 LETTI TRAVAGLIO PARTO  
COMPRESIVI DELLA GARANZIA DI 24 MESI DI TIPO FULL RISK OCCORRENTI  
ALL'OSPEDALE CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI DELL'ASST NORD MILANO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA:

CIG N. 68813036DF

**INDICE****PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**

Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza della fornitura .....	4
Art. 2 - Valore dell'appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza .....	4
Art. 3 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura.....	5
Art. 4 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia .....	7
Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura .....	8
Art. 6 – Periodo di prova .....	8
Art. 7 – Collaudo delle apparecchiature .....	9
Art. 8 - Formazione del personale.....	10

**PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO** .....

Art. 9 – Referenti dell'appalto .....	10
Art. 10 – Clausola di salvaguardia .....	11
Art. 11 – Responsabilità civile, copertura assicurativa .....	11
Art. 12 - Garanzia definitiva .....	12
Art. 13 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto .....	14
Art. 14 – Interruzione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente.....	16
Art. 15 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario .....	16
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive .....	17
Art. 17 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 .....	18
Art. 18 - Codice etico aziendale e Patto di integrità.....	18
Art. 19 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti .....	19
Art. 20 – Penalità e risoluzione del contratto.....	23

<b>Art. 21 – Diritto di recesso .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 22 - Clausola risolutiva espressa.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 23 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 24 – clausola adesione successiva .....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 25 - Spese contrattuali.....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 26 - Controversie .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 27 - Rinvio altre norme .....</b>	<b>30</b>

**PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza della fornitura****OGGETTO**

Il presente capitolato disciplina la fornitura di n. **2 letti travaglio parto** - occorrenti alla Sala Parto dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano (comprensivi di garanzia di tipo full risk pari a 24 mesi), le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 3.

Il numero e l'elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative dell'Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10 del presente capitolato.

**DURATA**

La fornitura dei letti travaglio parto, è comprensiva della manutenzione in garanzia di tipo full risk con durata 24 mesi.

\* \* \* \* \*

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.

Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'aggiudicatario gestire la fornitura e i relativi servizi e rendere disponibile tutto quanto necessario all'erogazione della stessa e dei servizi correlati alla medesima in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. L'operatore economico concorrente **dichiara, a tal fine, di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l'erogazione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.**

**Art. 2 - Valore dell'appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza**

Il valore complessivo negoziabile della fornitura è stimato in € 45.000,00= Iva esclusa (al netto degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 00,00).

concorrenti gli Operatori economici partecipanti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati sulle condizioni del contratto.

**Importo massimo dell'appalto**

In funzione dell'opzione: "Clausola di adesione successiva" di cui al successivo art. 25, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, **l'importo massimo presuntivo della fornitura** è

calcolato in € 180.000,00 al netto di IVA, di cui € 135.000,00 quale valore relativo alla opzione "Clausola di adesione successiva".

### Prezzi offerti

I prezzi offerti per la fornitura debbono essere specificati per ciascuna tipologia di prodotto e si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura nonché, nel loro complesso, remunerativi.

L' Azienda committente si riserva sin d'ora di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara qualora prima della formalizzazione dell'affidamento mediante apposita comunicazione o prima della stipula di relativo contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC (divisione AVCP), e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti nonché CONSIP Spa o ARCA Spa) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

### **Art. 3 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura**

I letti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all'immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

I letti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/EEC s.m.i., per i dispositivi medici, direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro, normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. **Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute.**

La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei letti e dovrà fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte.

### **REQUISITI ESSENZIALI MINIMI di fornitura, a pena di esclusione:**

- Carico massimo supportato almeno 210 kg;
- Struttura:
  - ✓ a tre sezioni;
  - ✓ su ruote dotate di bloccaggio;
  - ✓ con imbottiture impermeabili e rimovibili;
  - ✓ facilmente lavabile e sanificabile;
- Movimento:
  - ✓ altezza variabile elettricamente;
  - ✓ sezioni regolabili;
- Completo di:
  - ✓ Telecomando/tastiera;
  - ✓ pedaliera di comando;
  - ✓ reggi cosce;
  - ✓ supporti laterali di contenimento;
  - ✓ maniglie per la paziente;
  - ✓ supporti regolabili per i piedi;

- ✓ asta porta flebo;
- ✓ vaschetta per raccolta liquidi;
- ✓ cuscino poggia testa.

\* \* \* \* \*

I seguenti requisiti saranno invece considerati ai fini della valutazione tecnica

Caratteristiche costruttive:

- Dimensioni ridotte;
- Portata massima;
- Trendelenburg;
- Movimentazioni elettriche;
- Barra trasversale di aggrappo;
- Tavolino porta strumenti.

Caratteristiche funzionali e prestazionali:

- Facilità sanificazione;
- Facilità di utilizzo ed ergonomia per operatore;
- Completezza della movimentazione, molteplicità e comodità di posizione per la paziente;
- Umanizzazione.

\* \* \* \* \*

### **Rispondenza a normative/leggi**

Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici, direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro, normative CEI e UNI). Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda le direttive sopra indicate. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute.

### **Documentazione tecnica da produrre**

In fase di presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno trasmettere:

- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
  - direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
  - direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro
  - normative particolari CEI e UNI
- elenco (compresi codice d'ordine) materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo
- dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione.

Durante il collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica:

- protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist)
- manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
- manuale tecnico possibilmente in italiano
- licenze d'uso dell'eventuale software fornito
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
  - direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici

- o direttiva 98/79/EEC s.m.i. per i dispositivi medici diagnosi in vitro
- o normative particolari CEI e UNI

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la modifica dei protocolli di manutenzione forniti e la ditta dovrà apportare le modifiche richieste a proprie spese.

\* \* \* \* \*

Il Fornitore deve essere in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso dell'esperimento della procedura e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo o comunque a seguito di opportuna negoziazione con l'ASST committente, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

#### **Art. 4 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia**

Il periodo di garanzia dei letti travaglio parto, che avrà decorrenza dalla data del collaudo finale, dovrà essere di almeno 24 mesi di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.

Il servizio di manutenzione "full-risk" dovrà coprire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa, oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Resta escluso solo il materiale monouso/monopaziente e consumabile. Per tutta la durata della garanzia il Fornitore dovrà:

- eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/controlli di qualità delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate sul manuale d'uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dal Fornitore aggiudicatario secondo la periodicità riportata nel manuale d'uso e di manutenzione "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della ASST;
- eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia) con periodicità almeno annuale e "in automatico" ovvero senza preventiva richiesta da parte della ASST;
- garantire la continuità di funzionamento dell'apparecchio (si intende esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata) come di seguito specificato:
  - o esprimere la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata;
  - o il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 24 ore lavorative;
  - o in caso di interventi per guasti bloccanti e con tempo di risoluzione superiore alle 8 ore lavorative dovrà essere fornita apparecchiatura sostitutiva;
  - o il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere superiore a 10 giorni solari/anno.

Il Fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del contratto, la garanzia per:

- o vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.)
- o mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.)
- o buon funzionamento (ai sensi dell'art. 1512 del c.c.).

Il Fornitore deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

Al Fornitore che non effettuerà la riparazione e le sostituzioni richieste verranno addebitate le spese sostenute qualora l'ASST abbia provveduto a far eseguire da altri gli interventi richiesti.

### **Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura**

#### **Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura**

Il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le apparecchiature seguendo la seguente tempistica:

- dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva decorreranno 35 giorni del termine dilatorio (stand still);
- dalla scadenza del termine dilatorio, verrà emesso da parte della Stazione Appaltante l'ordine di acquisto e nei successivi 30 giorni il Fornitore dovrà consegnare le apparecchiature;
- dalla consegna delle apparecchiature decorrerà il periodo di prova di 1 mese, decorrente dall'esito positivo della messa in funzione, di cui al successivo art. 6;
- all'esito positivo del periodo di prova il Fornitore dovrà effettuare tutti i collaudi definitivi presso l'UO di destinazione;
- la stipula del contratto tra le parti avrà luogo entro 60 giorni, divenuta efficace l'aggiudicazione in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2106.

La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.

La merce fornita dovrà corrispondere ai requisiti prescritti da tutte le leggi, regolamenti, decreti vigenti in materia.

A seguito dell'affidamento della fornitura, il fornitore aggiudicatario si impegnerà a fornire l'elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.

\* \* \* \* \*

Tutti i servizi descritti nel presente articolo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura in oggetto. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

### **Art. 6 – Periodo di prova**

L'ASST si riserva di sottoporre la fornitura in oggetto ad un periodo di prova, di **1 MESE**, decorrente dalla data della messa in funzione. Nel corso di tale periodo di prova verrà verificata la piena idoneità dell'apparecchiatura offerta, a giudizio insindacabile della stessa Azienda.

In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura resa, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza della fornitura offerta. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni

dalla data di scadenza del periodo di prova della fornitura e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc..

Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

### **Art. 7 – Collaudo delle apparecchiature**

Il collaudo, che verrà effettuato successivamente alla conclusione positiva del periodo di prova, da effettuarsi presso l'Azienda competente con spese a carico della ditta aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione dell'ASST Nord Milano sottoscritto dal Responsabile dell'UO utilizzatrice, dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato.

Si precisa che i collaudi e la formazione dovranno essere effettuati presso l'UO a cui i letti travaglio parto sono destinati.

Il collaudo dell'apparecchiatura avverrà alla presenza delle persone suindicate e sarà **onere della ditta aggiudicataria** fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
4. presenza di marchi, certificati e schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
  - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
  - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità in numero pari a quanto previsto dal costruttore a cura della assistenza tecnica;
  - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
  - 5.4. relazione sui rischi all'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
  - 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. effettuazione di test funzionali;
8. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d'uso);
9. formazione del personale utilizzatore dell'ASST circa l'utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
10. formazione del personale tecnico dell'ASST circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

Si precisa, inoltre, che la garanzia di 24 mesi avrà decorrenza dalla data della firma del verbale conclusivo, redatto in esito all' esito positivo del collaudo.

### **Art. 8 - Formazione del personale**

La ditta deve provvedere con proprio personale di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell'ASST all'uso della strumentazione fornita.

Nello specifico, l'offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:

- ✓ la formazione del personale sanitario: medici, infermieri ecc. Tale formazione dovrà essere svolta durante l'installazione presso l'UO a cui i letti travaglio parto sono destinati;
- ✓ l'addestramento di due tecnici del personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato, per un primo intervento sull'apparecchiatura, tale formazione dovrà essere svolta durante l'installazione e collaudo.

A corredo dell'offerta tecnica, all'interno della busta telematica contenente la documentazione tecnica, ciascuna ditta dovrà inserire una proposta formativa (piano di addestramento) in cui siano specificate le giornate formative (espresse in termini di ore) previste a seconda della figura professionale coinvolta. Detta proposta non sarà sottoposta a valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

Dovranno inoltre essere specificate le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascuna persona le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).

Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il responsabile dell'UO utilizzatrice, con il Servizio Ingegneria Clinica e con il Servizio Prevenzione e Protezione che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### **Art. 9 – Referenti dell'appalto**

Per l'ASST Nord Milano

**Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC) (art. 102, comma 1 e 2 e art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive Linee guida in fase di formalizzazione da parte di ANAC):** è individuato dall'ASST Nord Milano. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche: al Responsabile della S.C. utilizzatrice, al Servizio di Ingegneria Clinica, al Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto, invece, concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo, lo stesso dovrà relazionarsi con la S.C. Provveditorato Economato.

Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisor Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura.

Per l'Appaltatore:

**Responsabile della commessa:** nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta

esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

#### **Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA Spa) – durante la fase di esperimento della procedura di gara e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo della fornitura di che trattasi - attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura/servizio comparabile a quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso scritto,, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'ASST, fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

*Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: "Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*

#### **Art. 11 – Responsabilità civile, copertura assicurativa**

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura e dei servizi alla stessa connessi conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a vizi, difetti ovvero all'uso di materiali, macchinari o articoli viziati o difettosi.

L'Aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda Ospedaliera, o a terzi, per fatto della Società aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori,

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio/fornitura, fatte salve le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi alla fornitura del/dei prodotto/i oggetto del presente appalto. In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto nonché al comportamento del personale dipendente dall'aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST Nord Milano a semplice richiesta dell'Azienda.

Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto di fornitura e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'aggiudicatario stesso.

\*\*\*\*\*

Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera, nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso l'ASST, la Società aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all'Azienda.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi

La polizza RCT (responsabilità civile) dovrà contenere apposita precisazione in merito all'operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati all'ente sanitario committente in conseguenza della gestione ed esecuzione del servizio/fornitura in oggetto.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili all'ente sanitario committente. Resta ferma comunque la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della Polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui l'aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre anche i rischi per danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio di che trattasi alle condizioni sopra citate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'ente sanitario committente oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

La suddetta documentazione dovrà obbligatoriamente essere fornita in lingua italiana.

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'Importo di aggiudicazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- essere prestata in favore dell'ASST contraente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'ASST contraente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto.

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:

- del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono applicate sommando le percentuali in caso di possesso delle certificazioni/requisiti summenzionati (es. possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9000 e possesso di certificazione ambientale ISO 14001 consente una riduzione dell'80% dell'importo a base d'asta complessivo del lotto di partecipazione).

- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 93

del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità che saranno indicate nel Contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.

### **Art. 13 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

\* \* \* \* \*

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

\* \* \* \* \*

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASST committente delle forniture subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si precisa che ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l'Ente richiedente le prestazioni ed emittente gli ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario relativi subappaltatori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori;
- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'ASST committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A sensi di quanto previsto al comma 13, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente l'Ente Sanitario appaltante provvederà al pagamento in favore dell'aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all'art. 20 del presente Capitolato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 – Interruzione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente**

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione dei servizi inerenti l'acquisto della fornitura in oggetto nel rispetto dei termini, tempi, condizioni e modalità riportate nel presente Capitolato con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del personale eventualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, (esempio eventi atmosferici, malattie, ferie del proprio personale, scioperi). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto i nominativi degli operatori sostituiti.

Qualora si verifichi un'arbitraria e non giustificata sospensione dei servizi richiesti nel presente Capitolato connessi alla fornitura in oggetto da parte del contraente e allorché la stessa dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 3 (tre) giorni, l'ASST potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l'importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione dei suddetti servizi da parte della ditta aggiudicataria, gli enti sanitari appaltanti avranno piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio suddetto nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

#### **Art. 15 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario**

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente Pubblico Sanitario e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilevi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura e servizi alla stessa correlati, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;

- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell'importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dall'ASST in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative per i servizi di assistenza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l'ASST è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.

Il Fornitore contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'ASST Nord Milano, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

#### **Art. 17 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08**

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, in allegato alla documentazione di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 4 BIS), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST Nord Milano e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 06", redatto dall'ASST nel mese di gennaio 2016.

Sarà, inoltre, possibile reperire, sempre in allegato al succitato Disciplinare di gara, il modello DVR forniture relativo alla fornitura in argomento che i partecipanti alla gara dovranno sottoscrivere per accettazione.

Al riguardo, l'ASST Nord Milano provvederà alla trasmissione di apposita documentazione nei confronti dell'aggiudicatario.

#### **Art. 18 - Codice etico aziendale e Patto di integrità**

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da successivo art. 22, qualora i ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Patto triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell'Ente

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

#### **Art. 19 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

I corrispettivi dovuti per l'erogazione della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto, degli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Fornitore provvederà ad emettere, **ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014**, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST Nord Milano, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguite, **esclusivamente in formato elettronico**, secondo le modalità sotto riportate.

La fattura riferita a detta fornitura dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo del collaudo.

La fattura dovrà indicare analiticamente l'importo dovuto per la fornitura effettuata – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

**Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).**

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Asstnm
Codice Univoco Ufficio	UF5O1B
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

**Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:**

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

**CodiceTipo:** indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

**CodiceValore:** valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti acmpi vanno riportati i seguenti dati:

<b>&lt;CodiceTipo&gt;</b>	'DMX', con X=[1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: <b>1</b> per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" <b>2</b> per "Sistema o kit Assemblato".
<b>&lt;CodiceValore&gt;</b>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010)

**Le informazioni di cui sopra sono necessarie onde agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e, pertanto, si ritengono obbligatorie.**

**L'ASST Nord Milano** ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.

La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l'acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 , lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

\*\*\*\*\*

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo del servizio effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'ASST in busta chiusa all'attenzione della S.C. Provveditorato Economato o struttura analoga all'uopo individuata dall'ente sanitario committente di riferimento che provvederà a comunicarlo all'aggiudicatario.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione della fattura in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro del documento di accompagnamento, nonché dall'esito positivo del collaudo.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione della fattura resterà, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del servizio, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione della fattura resterà, inoltre, subordinata, alle eventuali verifiche condotte dall'ASST NORD MILANO in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei

contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Le Amministrazioni committenti si riservano, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

In caso di riscontrare irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.

#### **Art. 20 – Penalità e risoluzione del contratto**

Durante il periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell'ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione

In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui ai precedenti Articoli 5 e 7, l'ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- l'accertamento di violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l'applicazione da parte dell'ASST delle seguenti penali:

PARAMETRO VALUTAZIONE	DI	PENALE	MODALITA' DI APPLICAZIONE
Tempo di intervento		€ 20,00	Per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervento
Tempo di fornitura apparecchiatura sostitutiva		€ 100,00	Per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla richiesta dell'ASST

In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente Contraente una penale in misura compresa tra all'1 % e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%

dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell' ASST.

\* \* \* \* \*

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, le Amministrazioni committenti promuovono l'avvio della procedura di cui all'art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l'inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'aggiudicatario.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

\* \* \* \* \*

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 21 – Diritto di recesso**

È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche

Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

- qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalle DD.GG.RR. di Regione Lombardia in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie di cui si cita l'ultima X/5954 del 5 dicembre 2016 e precedente n. X/4702 del 29.12.2015 .

In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la/e Società aggiudicatario/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC.

L'ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall'ASST Nord Milano e pubblicato sul sito dell'Azienda medesima e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299.
- c) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio/della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Ditta aggiudicatario intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa ASST da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art. 22 - Clausola risolutiva espressa**

La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della manutenzione;
5. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
6. verificarsi di **n. 3 inadempimenti anche parziali** avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;
7. esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 6 del presente Capitolato;
8. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
9. subappalto totale o parziale non autorizzato;
10. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
11. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
12. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
13. rinuncia della ditta offerente;
14. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l'ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ente sanitario committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell'art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l'ente sanitario appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciascuna Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora il Fornitore aggiudicatario resolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Amministrazioni committenti tratteranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalle Amministrazioni appaltanti alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, *"per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ..... alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"*.

\* \* \* \* \*

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore contraente, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata da parte dalle Amministrazioni committenti con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da ciascuna Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

#### **Art. 23 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, le Amministrazioni committenti si avvalgono, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 24 – clausola adesione successiva**

Coerentemente a quanto disposto dalla LR n. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009" nonché dalla DGR 29 dicembre 2016, n. X/4702, "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016" - il quale, ha ridefinito, tra l'altro, all'allegato 18, i nuovi assetti consortili, si precisa che nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESPM) – al quale ha aderito anche l'ASST Nord Milano con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136 – e di seguito indicati:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Fatebenefratelli Sacco

- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST Ovest Milanese
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

avranno facoltà di richiedere alle Imprese aggiudicatrici l'erogazione della fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara entro i primi 24 mesi decorrenti dalla data di affidamento e fino ad un valore massimo pari al 300% dell'importo complessivo aggiudicato.

Quanto sopra potrà essere fatto valere anche dall'ASST committente la presente procedura qualora, durante la vigenza del contratto, avesse la necessità di implementare/integrare la fornitura per intervenute nuove esigenze, non prevedibili né preventivabili al momento dell'indizione della presente procedura di gara.

L'adesione successiva da parte degli Enti Sanitari facenti parte del suddetto Consorzio comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale.

Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta.

In particolare, qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 2 – Dichiarazioni - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione - della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa - non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti consorziati.

In ogni caso, si precisa che l'Amministrazione capofila non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali**

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, è a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico delle Aziende Appaltanti, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. competente dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta Ufficiale entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

**Art. 26 - Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione ed e all'esecuzione dei contratti, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano ed anche in ordine all'interpretazione dei contratti.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

**Art. 27 - Rinvio altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D. lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma):* riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 2 del disciplinare di gara

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 e 25.

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma):* riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 2 del disciplinare di gara